



DISCIPLINARE DI GARA

PER LA FORNITURA DI

GAS NATURALE A LIBERO MERCATO

PER LE UTENZE DELLE SOCIETÀ ADERENTI A

WATER ALLIANCE – ACQUE DI LOMBARDIA

E

WATER ALLIANCE – ACQUE DEL PIEMONTE

INDICE

1	Premesse	4
2	Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni	5
2.1	Richieste di informazioni e Richieste di informazioni Chiarimenti.....	5
2.2	Comunicazioni	6
3	Oggetto dell'Appalto e importo	6
4	Durata dell'Appalto, opzioni e rinnovi.....	7
4.1	Durata	7
4.2	Opzioni e rinnovi.....	7
5	Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione	7
6	Requisiti Generali	9
7	Requisiti Speciali e mezzi di prova.....	9
7.1	Requisiti di idoneità	10
7.2	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	11
7.3	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	11
7.4	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	12
8	Avvalimento.....	12
9	Subappalto.....	14
9.1	Terna dei subappaltatori	15
10	Termini e Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara.....	16
10.1	Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o consorzio	17
11	Soccorso Istruttorio	18
12	Apertura delle offerte.....	19
13	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (A)	19
A.	Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione	20
B.	Documento di gara Unico Europeo (DGUE)	22
C.	Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)	24
D.	cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica e impegno del fideiussore	25

E.	Procura (eventuale).....	29
F.	documentazione relativa all'avvalimento (eventuale).....	30
G.	atti relativi al R.T.I. o Consorzio (eventuale)	30
H.	Copia dell'Autorizzazione alla "vendita di gas naturale a clienti finali" rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 23.05.2000 n. 164 così come modificato dal D.Lgs. 93/2011.	30
14	DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (B).....	30
15	Asta elettronica	32
16	Modalità di svolgimento della procedura di gara	33
16.1	Apertura della busta – valutazione delle offerte economiche.....	33
16.2	Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto.....	34
17	Termine di svincolo dell'offerta.....	36
18	Documentazione e verifiche per la stipula del Contratto	36
18.1	Stipula del Contratto	36
19	Garanzie.....	36
19.1	cauzione definitiva.....	36
20	Modalità di finanziamento e pagamento	38
21	Spese contrattuali, imposte e tasse	39
22	Foro competente.....	39
23	Trattamento dei dati e accesso agli atti	39
24	Ulteriori informazioni	41

1 Premesse

Il presente documento disciplina la partecipazione alla gara aperta, secondo quanto ulteriormente specificato nel corpo del presente Disciplinare di gara e nei relativi allegati, che ne formano parte integrante sostanziale.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), con applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice in quanto la gara ha ad oggetto un bene indistinto (commodity) soggetto a limitate forme di commercializzazione standardizzate da parte degli operatori di mercato e sottoposto ad una stringente regolamentazione da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

L'avviso del preinformazione è stato pubblicato sulla G.U.U.E. 2018/S - N. 20 - 043067 - 30.01.2018.

La presente procedura, viene indetta da *Water Alliance Acque di Lombardia* (nel seguito Stazione Appaltante) per conto delle società aderenti a *Water Alliance – Acque di Lombardia* e società aderenti a *Water Alliance – Acque del Piemonte* che hanno conferito apposita delega.

L'appalto è monolotto; nei confronti dell'aggiudicatario ciascuna delle società aderenti a *Water Alliance Acque di Lombardia* e *Water Alliance – Acque del Piemonte* stipulerà i relativi contratti di appalto in funzione del fabbisogno.

La presente procedura di gara viene svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi e per gli effetti del art. 56 e ss. del d. lgs. n. 50/2016.

La presente gara prevede l'assegnazione dei contratti di somministrazione di gas naturale per l'alimentazione degli impianti e delle sedi e uffici delle seguenti società.

Water Alliance	Società
W.A. Lombardia	Amiacque
W.A. Lombardia	Brianzacque
W.A. Lombardia	Padania Acque
W.A. Piemonte	Società Metropolitana Acque Torino SpA

La gara sarà composta da **un lotto unico**.

Il luogo di svolgimento della consegna della fornitura è *ITC4 e ITC1*.

CIG **7556895308**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è individuato nell'Ing. *Marco Andrea Muzzatti*.

Anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2 della Legge n. 241/1990, il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2 Documentazione di gara, chiarimenti e comunicazioni

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Disciplinare Di Gara;
3. Modello Domanda Di Partecipazione;
4. D.G.U.E.;
5. C.S.A.;
6. Allegato A- Elenco Utenze;
7. Allegato B - Report Mensile;
8. Allegato C - Schema di presentazione offerta;

2.1 Richieste di informazioni e Richieste di informazioni Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura inviando una pec all'indirizzo waterallianceacque@legalmail.it, entro il termine **perentorio di 5 giorni antecedenti il termine fissato per la presentazione delle offerte**.

Per eventuali richieste di informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente Disciplinare e degli altri documenti di gara, i concorrenti possono trasmettere tali comunicazioni di richiesta, in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte**, mediante pubblicazione in forma anonima sul sito internet della Stazione Appaltante (<http://www.wateralliance.it/>).

Si precisa che verranno considerati validi, per cui verrà data risposta, unicamente ai chiarimenti ricevuti tramite il canale summenzionato; in caso di mancato rispetto delle predette condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste di chiarimento, la Stazione Appaltante non sarà ritenuta responsabile della mancata risposta agli stessi.

Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate in formato elettronico, sul sito internet della Stazione Appaltante.

Eventuali rettifiche verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Non saranno ammesse richieste telefoniche di chiarimenti.

2.2 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante l'utilizzo pec all'indirizzo waterallianceacque@legalmail.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3 Oggetto dell'Appalto e importo

La presente procedura non viene suddivisa in Lotti in quanto la prestazione oggetto del contratto fa parte di un'unica tipologia di fornitura e i servizi connessi all'erogazione sono funzionalmente connessi da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

#	Descrizione	importo complessivo compresi oneri IVA esclusa	importo totale componente materia prima oltre oneri	importo totale oneri	cig	cauzione del 2%	CPV
1	fornitura di gas	€ 5.020.509,00	€ 2.956.815,00	€ 2.063.694,00	7556895308	€ 100.410,18	65210000-8

L'importo complessivo a base di gara, calcolato sulla base della componente materia prima è preventivato in **€ 2.596.815,00** oltre al costo degli oneri, per un importo complessivo pari a **€ 5.020.509,00** IVA esclusa calcolato sulla base dei consumi presunti, per consumi pari **8.656.050 Smc**.

I dettagli delle forniture sono riportati nell'Allegato A – Elenco utenze, per le utenze con consumi superiori ai 200.000 Smc viene riportato anche il dettaglio mensile dei consumi.

ID	Società	Totale [Smc]	Totale [€]
1	Amiacque	1.327.000	€ 398.100,00
2	Brianzacque	3.355.050	€ 1.006.515,00
3	Padania Acque	177.000	€ 53.100,00
4	SMAT	3.797.000	€ 1.139.100,00
Totale		8.656.050	€ 2.596.815,00

I dettagli delle forniture sono riportati nell'Allegato A – Elenco utenze, per le utenze con consumi superiori ai 200.000 Smc viene riportato anche il dettaglio mensile dei consumi.

L'importo a base di gara è al netto di Iva nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 Iva e **non è soggetto a ribasso**.

Il prezzo della materia prima offerti sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

4 Durata dell'Appalto, opzioni e rinnovi

4.1 Durata

La durata dei contratti è di mesi 12, con decorrenza dalle ore 00.00 del 01.10.2018 alle ore 24.00 del 30.09.2019.

Sono espressamente esclusi il tacito rinnovo e la prelazione di fornitura. È escluso ogni tacito rinnovo del Contratto e la prelazione di fornitura.

4.2 Opzioni e rinnovi

La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12 del Codice, ovvero qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5 Soggetti ammessi in forma singola e associata e condizioni di partecipazione

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al *singolo lotto* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al *singolo lotto* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al *singolo lotto* in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente *singolo lotto*. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,**

l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6 Requisiti Generali

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

7 Requisiti Speciali e mezzi di prova

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi che seguono. Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

In ragione di quanto previsto all'articolo 83, comma 4, del Codice, si precisa che la Stazione Appaltante si è determinata a prevedere un limite di partecipazione alla presente procedura connesso alla capacità tecnica e professionale, per motivazioni legate anche, e soprattutto, alla peculiarità del settore dell'affidamento in esame ed alla rilevanza dell'indice di solidità degli operatori interessati agli approvvigionamenti per le Amministrazioni contraenti.

Per tali ragioni, assume fondamentale importanza la possibilità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità economica e tecnica idonee a garantire un adeguato ed elevato livello di prestazioni, in considerazione della rilevanza, anche economica, dell'approvvigionamento. Tali prestazioni dovranno essere prestate anche in presenza di condizioni e modalità di esecuzione delle medesime di notevole complessità, tenuto conto anche dell'obbligo di garantire la corretta e regolare esecuzione contrattuale.

Ciò detto, il requisito del fatturato aziendale, con particolare riferimento all'importo minimo richiesto, è stato determinato in modo tale da garantire comunque la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nei settori oggetto di gara. In particolare, nella quantificazione dei menzionati requisiti è stato utilizzato un metodo di calcolo integralmente rispettoso dei criteri individuati ed indicati al riguardo dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

A ciò si aggiunga che, al fine di consentire e favorire la partecipazione alla presente gara delle micro, piccole e medie imprese di settore potenzialmente interessate, nella presente gara:

- è prevista la partecipazione in forma associata (RTI e/o Consorzi) per la quale non è richiesta in capo alle imprese mandanti alcuna percentuale minima dei requisiti (economici e finanziari) previsti;
- è possibile il ricorso all'istituto dell'avvalimento.

Il possesso dei predetti requisiti deve essere attestato con la presentazione della documentazione amministrativa, a pena d'esclusione, come meglio precisato nel seguito.

7.1 Requisiti di idoneità

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, del Codice e dei motivi di esclusione di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, nonché dei divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21/11/2001 devono, pena l'esclusione dalla gara, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (articolo 37 del d.l. 03/05/2010, n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del DM 14/12/2010.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012.

- b) Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- c) Copia dell'Autorizzazione alla "vendita di gas naturale a clienti finali"** rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 23.05.2000 n. 164 così come modificato dal D.Lgs. 93/2011.

7.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

- d)** Dichiarazione di aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati, antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare, un fatturato complessivo per il triennio per la vendita di gas naturale non inferiore a € 1.200.000,00 IVA esclusa.
- e)** Dichiarazione di aver eseguito con esito positivo, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare, fornitura analoga pari almeno a 400.000 smc di gas naturale con un unico contratto.
- f)** Dichiarazione di aver erogato, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare, con un unico contratto, una fornitura multipunto per numero di punti di riconsegna pari o superiori a 20.

Per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, tale documentazione va corredata da traduzione in lingua italiana e resa conforme da un traduttore abilitato.

I presenti requisiti vanno dichiarati nella sezione alfa del DGUE.

7.3 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I Requisiti di idoneità devono essere posseduti da tutti i partecipanti singolarmente.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.4 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8 Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi]*.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino *al singolo lotto* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Oltre alla documentazione summenzionata l'impresa ausiliaria deve produrre:

- a) una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avalimento;
- b) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte del legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016, né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m), con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
- d) originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto; il contratto dovrà contenere quanto previsto dall'art. 88 del D.P.R. n. 207/2010 e dovrà riportare in modo compiuto esplicito ed esauriente l'oggetto, **le risorse e i mezzi** prestati in modo determinato e specifico, **la durata** ed ogni altro **elemento utile** ai fini dell'avalimento;

Ogni documento sopra indicato (ad esclusione del contratto di cui al precedente lett d) dovrà essere redatto in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, alla quale dovrà essere allegata copia di

documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore, pena la nullità dell'atto e la conseguente esclusione dal procedimento di gara del concorrente principale.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, c. 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia.

9 Subappalto

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

Il concorrente indica, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea. Il tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio **DGUE** da compilare nelle parti pertinenti e della **Domanda di partecipazione**. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta **l'esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni precedenti si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del d. lgs. n. 50/2016, non potrà essere affidatario del subappalto un operatore economico il quale abbia partecipato alla presente procedura di affidamento.

Le stazioni appaltanti, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. f-bis) del d. lgs. 50/2016, escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto l'operatore economico che presenti nella gara in corso e negli affidamenti di subappalto documentazione o dichiarazioni non veritiere.

9.1 Terna dei subappaltatori

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del d. lgs. n. 50/2016 è obbligatoria l'indicazione della **terna di subappaltatori** in sede di offerta, con riferimento alle attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, a mente del quale sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a. Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b. Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c. Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d. Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e. Noli a freddo di macchinari;
- f. Fornitura di ferro lavorato;
- g. Noli a caldo;
- h. Autotrasporti per conto di terzi;
- i. Guardiania dei cantieri.

Per l'esecuzione delle attività di cui sopra è obbligatoria l'iscrizione alla White List.

Si precisa che per i noli a freddo di macchinari e la fornitura di ferro lavorato, pur non essendo qualificabili quali subappalti, è necessaria comunque l'individuazione di una terna di possibili affidatari, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, avvalersi di queste attività.

Qualora più attività rientranti nelle tipologie sopra richiamate saranno eseguite dalla medesima terna di subappaltatori, il concorrente dovrà presentare apposita dichiarazione che attesti tale circostanza.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, c. 6, del d. lgs. 50/2016, nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, di cui all'elenco sopra indicato, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione prevista.

Come più avanti specificato, per ciascun subappaltatore indicato dovrà essere prodotto il Documento di Gara Unico (D.G.U.E.) debitamente compilato, fornendo le informazioni richieste dalle sezioni:

- A e B della parte I,
- dalla parte III,
- dalla parte IV, ove pertinente,
- dalla parte VI.

La stazione appaltante, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, richiederà agli aggiudicatari le informazioni necessarie per l'acquisizione dei certificati/documenti utili alla dimostrazione del possesso dei requisiti generali in capo ai subappaltatori individuati, e segnatamente:

- visura camerale;
- casellario giudiziale di tutti i soggetti di cui all'art. 80, c. 3 del d. lgs. n. 50/2016, richiesto ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 con il quale è possibile conoscere tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
- Dirc;
- Certificazione di ottemperanza alla L. 69/99 ovvero dichiarazione sostitutiva di non essere soggetta alla norma.

10 Termini e Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara

Il plico contenente l'offerta, **a pena di esclusione**, deve essere sigillato e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano *tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 16:00 esclusa la fascia oraria tra le 12:00 alle 14:00 presso l'ufficio protocollo della stazione appaltante, sito in Via del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 Assago.*

Il plico deve pervenire **entro le ore 14:00 del giorno 24 luglio p.v., esclusivamente all'indirizzo** Via del Mulino, 2 – Edificio U10 – 20090 Assago. Si precisa che presso l'Edificio U10 è prevista una procedura di Vigilanza. A tal proposito il personale addetto al "servizio reception" presente al piano L2 consegnerà a ciascun visitatore un badge abilitato esclusivamente al 6° piano (Ufficio Reception e Protocollo). All'uscita i visitatori dovranno riconsegnare il badge ricevuto al "servizio reception" del piano L2.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

tutto entro il termine perentorio sopra stabilito.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente *[denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni]* e riportare la dicitura:

WATER ALLIANCE procedura aperta per la fornitura di gas CIG 7556895308 –. Non aprire

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il plico contiene al suo interno tre buste chiuse e sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

- a) la **Documentazione amministrativa**;
- b) l'**Offerta economica**, autonoma e distinta per ciascun singolo Lotto cui si intende partecipare.

La mancata sigillatura delle buste inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

10.1 Modalità di presentazione dell'offerta in caso di R.T.I. o consorzio

In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e Consorzio, sarà l'impresa mandataria o designata tale a presentare l'offerta.

Per le modalità di sottoscrizione dei documenti che compongono l'offerta, si veda quanto stabilito nel presente Disciplinare.

Anche a tale fine, le imprese mandanti partecipanti al R.T.I. costituito o costituendo ed al Consorzio, dovranno sottoscrivere, un'apposita dichiarazione – da inserire nella Documentazione amministrativa all'interno del Modello di Dichiarazione – con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività, anche attraverso la Piattaforma (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazione documentazione sottoscritta dalle raggruppande, invio e ricezione delle comunicazioni da e per la stazione appaltante), necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Si fa salvo inoltre quanto previsto dall'art. 48, comma 7 bis, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

11 Soccorso Istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Relativamente alla cauzione provvisoria si precisa che se rilasciata in data successiva alla scadenza delle offerte deve comunque essere caratterizzata da un periodo di efficacia (di 180 giorni) che retroagisce dalla data di presentazione delle offerte;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se

preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine massimo **di 5 giorni naturali e consecutivi** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12 Apertura delle offerte

Le operazioni di gara verranno effettuate in seduta riservata. In questa seduta si procederà ad esaminare la documentazione amministrativa e alle conseguenti valutazioni in ordine all'ammissione dei concorrenti alle successive fasi di gara, fatto salvo quanto previsto dal comma 9 dell'art. 83 del d. lgs. n. 50/2016, con riferimento alle "ammissioni con riserva".

13 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (A)

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Dovranno essere inseriti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, resi ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, accompagnati da documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore:

- a) dichiarazioni in ordine ai requisiti di partecipazione, conformi al modello denominato **"Modello di domanda di partecipazione"**;
- b) il **modello DGUE** (firmato digitalmente) reperibile al sotto indicato link:

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>

- c) documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) (per importi pari o superiore a 150.000 euro);

- d) cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica **firmata digitalmente** (documento originale informatico) (in caso di riduzione dell'importo, nei casi ove di pertinenza, la stessa dovrà essere corredata dalle relative certificazioni o da idonee dichiarazioni, unitamente all'impegno del fideiussore, in formato elettronico **firmato digitalmente** (documento in originale informatico), a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- e) (eventuale) procura;
- f) (eventuale) documentazione relativa all'avvalimento **firmata digitalmente**;
- g) (eventuale) atti relativi al R.T.I. o Consorzio **firmati digitalmente**;
- h)
- tutto come meglio descritto nei successivi paragrafi.

A. Dichiarazione in ordine ai requisiti di partecipazione

Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata **"Modello domanda di partecipazione"**, firmata, conforme al modello denominato "Modello domanda di partecipazione" resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Con le predette dichiarazioni il concorrente dovrà dichiarare i requisiti di carattere generale, nonché ulteriori attestazioni e dichiarazione di impegno richieste.

Il sottoscrittore della dichiarazione è legittimato a dichiarare l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 con riferimento ai soggetti stabiliti dal comma 3 dell'art. 80 del Codice.

Il "Modello domanda di partecipazione" dovrà essere, a pena di esclusione dalla procedura, sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima *Documentazione amministrativa*, come meglio indicato nel seguito).

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura.
- b) Carta d'identità o documento equivalente.

Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l'impegno di costituire un R.T.I., ovvero in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l'esclusione dalla gara.

Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma dichiarazione denominata "Modello domanda di partecipazione", che dovrà, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I., essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella *Documentazione amministrativa*, come nel seguito meglio indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.

In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione:

- a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, costituendo, da ciascuna delle imprese che ne prendono parte con sottoscrizione mediante firma dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);
- b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016, da ciascuna delle imprese consorziate con sottoscrizione mediante firma dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato);
- c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo e dalle imprese che per esso partecipano alla presente procedura con sottoscrizione mediante firma dal rispettivo legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel seguito indicato).

In caso di Consorzi di cui al comma 2 lettera b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, la dichiarazione denominata "Modello di dichiarazione", resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il Consorzio concorre, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Nella compilazione della dichiarazione denominata "Modello domanda di partecipazione" di cui all'Allegato al Disciplinare dovranno essere indicati inoltre, i requisiti relativi alla situazione personale richiesti ai fini della partecipazione alla gara, dovranno essere così dichiarati:

- 1) le attestazioni attinenti ai requisiti soggettivi dovranno essere rese:
 - (i) da ciascuna impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo);
 - (ii) nel caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio e dalle consorziate che parteciperanno allo svolgimento delle attività;
- 2) la dichiarazione attinente ai requisiti di capacità tecnico-professionale, fatto salvo il possesso (per l'intero) del requisito da parte del R.T.I. o dal Consorzio nel loro complesso, dovrà essere resa:
 - (i) da ciascuna impresa componente il R.T.I. e il Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2 lett. e), del D. Lgs. n. 50/2016 (costituito ovvero costituendo) fermo restando che i) il requisito deve essere posseduto dalla mandataria in misura maggioritaria;
 - (ii) dal consorzio stesso o dalle consorziate indicate come esecutrici, nel caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la dichiarazione denominata "Modello domanda di partecipazione", resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:

- a) indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
- b) contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016

B. Documento di gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE secondo quanto di seguito indicato.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche reperibile al seguente link: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT>, dovrà allegare entrambi i documenti, firmati digitalmente, tramite un'unica cartella compressa.

1. Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

2. Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

○ Sezione B: informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti. **Il concorrente dovrà indicare tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3, del Codice e dichiarare per conto degli stessi che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.**

○ In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliaria e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultimo attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di

avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 5) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

- **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) **DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI. Il SUBAPPALTATORE, dichiara per sé e per conto di tutti i soggetti previsti dall'art. 80, comma 3.**

3. Parte III: Motivi di esclusione (Articolo 80 del Codice)

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Le dichiarazioni di cui alla presente sezione sono rese per nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 comma 3.

4. Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere **tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione del presente Disciplinare direttamente (Requisiti Speciali)** la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

C. Documento attestante il versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

<i>lotti</i>	<i>CIG</i>	<i>importo contributo ANAC</i>
---------------------	-------------------	---------------------------------------

lotto 1	7556895308	€ 140,00
---------	------------	----------

Il concorrente dovrà presentare, copia scannerizzata del documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di cui all'art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura, CIG e la data del pagamento che deve essere anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura.

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto secondo le modalità di cui alla deliberazione A.N.AC. n. 1300 del 20.12.2017 nonché le "Istruzioni Operative" presenti sul sito dell'Autorità (<https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/riscossioni>)

Il pagamento del contributo potrà avvenire alternativamente:

- online, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare a Sistema la copia scannerizzata dell'e-mail di conferma, trasmessa dal sistema di riscossione e reperibile in qualunque momento mediante la funzionalità di "Archivio dei pagamenti";
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". A riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve inserire/allegare a Sistema la copia scannerizzata dello

scontrino (originale) rilasciato dal punto vendita.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere l'originale documento a comprova del pagamento del contributo all'AVCP (ora ANAC). In caso di discordanza non dovuta ad errore materiale tra l'originale e la copia scannerizzata presentata a Sistema, il concorrente verrà escluso dalla gara.

In caso di partecipazione di R.T.I. e Consorzi il versamento è unico. In tali casi il versamento dovrà essere effettuato:

- a) in caso di R.T.I. e di Consorzio ordinario, sia costituiti che costituendi, dall'impresa mandataria del raggruppamento stesso;
- b) in caso di Consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), D.Lgs. 50/2016, dal Consorzio stesso.

D. cauzione provvisoria rilasciata in modalità elettronica e impegno del fideiussore

A titolo di cauzione provvisoria, il concorrente, a pena di esclusione della procedura, dovrà inserire la **fideiussione originale firmata** da un istituto bancario o compagnia assicurativa o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

I requisiti che seguono sono richiesti a pena di esclusione in quanto devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta.

In particolare, la fideiussione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla procedura, da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante.

La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa:

- 1. copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore;
- 2. copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante;
- 3. autentica notarile - firmata digitalmente dal notaio - che attesti, tra l'altro, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore del garante.

La cauzione provvisoria dovrà, indipendentemente dalla modalità con la quale è costituita:

- a) essere di importo pari al 2% (due per cento) della base d'asta complessiva del/i lotto/i di partecipazione, così come riportato nel presente Disciplinare.
- b) avere validità per un periodo di almeno 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
- c) essere prestata a favore di Water Alliance Acque di Lombardia;

In caso di cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione, la stessa dovrà, a pena di esclusione, prevedere espressamente:

- I) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- II) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.;
- III) la piena operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante
- IV) l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione

La cauzione provvisoria costituita mediante fideiussione dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui agli artt. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;

in caso di Consorzio ordinario costituito, da Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;

- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Anche qualora l'Istituto o la Società garante emetta la cauzione provvisoria sulla base del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, , il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

In caso di partecipazione in R.T.I. costituito, Consorzio (art. 45, c. 2, lett. b), c), D.Lgs. 50/2016) o Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'impresa mandataria oppure del consorzio medesimo.

In caso di partecipazione R.T.I. costituendo, Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016) la dichiarazione di autenticità deve essere sottoscritta con firma digitale da parte del legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) di ciascuna impresa.

La cauzione provvisoria copre e potrà essere escussa nei seguenti casi:

- a) mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 D.Lgs. 159/2011;

- b) falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti richiesti;
- c) mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito o in quello eventualmente prorogato;
- d) mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla presente procedura.

La cauzione provvisoria fornita dall'aggiudicatario sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, o comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione (art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016).

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto, così come previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nei casi ove previsti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
- b) del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del periodo a), anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese (MPMI);
- c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- d) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a) e b), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- e) del 15%, anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) b) c) e d) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dev'essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- f) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione

dell'energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell'operatività di qualità di ESC per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà inserire/allegare le copie scannerizzate delle certificazioni di qualità conformi alle suddette norme corredate dalle dichiarazioni di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).

In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione, come previsto nel Modello di Dichiarazione.

Fatto salvo quanto precedentemente detto circa le MPMI, si precisa, inoltre, che in caso di partecipazione in R.T.I. e/o Consorzio ordinario il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

In caso di presentazione della copia scannerizzata della certificazione di qualità, la stazione appaltante, e per essa la Commissione all'uopo nominata, si riserva di richiedere l'originale del documento. In caso di discordanza non dovuta ad errore materiale tra l'originale e la copia scannerizzata presentata a Sistema, il concorrente verrà escluso dalla gara.

La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta:

- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria nella sua qualità di capogruppo del R.T.I. con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere tutte singolarmente citate;
- in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Le garanzie fideiussorie devono, a pena di esclusione, essere conformi allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente, per ciascun lotto per il quale intende presentare offerta, a pena di esclusione della procedura,

dovrà inserire/allegare, un documento originale, firmato, contenente una dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione di quanto oggetto della presente procedura, richiesta ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.

In particolare, la predetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta da parte del soggetto garante. Peraltro, detta dichiarazione potrà essere contenuta nel testo della fideiussione di cui al precedente paragrafo, ovvero essere contenuta in un documento autonomo e in tale ultimo caso deve essere specificata la denominazione della gara.

I requisiti richiesti a pena di esclusione che seguono devono intendersi elementi essenziali del documento che compone l'offerta.

L'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva dovrà essere prodotto:

- a) in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione, a pena di esclusione, che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- b) in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande, che devono essere singolarmente citate;
- c) in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) del comma 2 dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, dal Consorzio medesimo;
- d) in caso di Consorzio ordinario costituito, a pena di esclusione, dal Consorzio con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese costituite in Consorzio;
- e) in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione, a pena di esclusione, che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.

Si precisa che le predette disposizioni non si applicano alle MPMI e ai raggruppamenti temporanei o Consorzi ordinari costituiti esclusivamente da MPMI (art. 93, comma 8 D.Lgs. 50/2016).

E. Procura (eventuale)

Qualora la dichiarazione "Modello domanda di partecipazione" e/o ciascuna dichiarazione di offerta economica e/o altra dichiarazione e/o altro documento che compone ed è contenuta nell'offerta, sia sottoscritta da un procuratore (generale o speciale), il concorrente dovrà produrre copia scannerizzata della procura notarile (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore.

Detta copia della procura dovrà essere inserita/allegata.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale o copia autentica della procura notarile inserita/allegata.

F. documentazione relativa all'avvalimento (eventuale)

In caso di ricorso all'avvalimento, di cui al precedente paragrafo del presente Disciplinare, in conformità all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire la documentazione, sottoscritta, di cui all'articolo citato.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse ritenuta idonea e/o sufficiente.

Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà all'esclusione del concorrente e all'escussione della cauzione provvisoria.

G. atti relativi al R.T.I. o Consorzio (eventuale)

In caso di partecipazione in R.T.I. o Consorzio costituiti già dal momento della presentazione dell'offerta, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, allegare/inserire copia scannerizzata dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa capogruppo, ovvero dell'atto costitutivo del Consorzio, corredato da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente.

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere, nel corso della procedura, ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non sia ritenuta idonea e/o sufficiente.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere la presentazione dell'originale delle copie scannerizzate inserite/allegate.

H. Copia dell'Autorizzazione alla “vendita di gas naturale a clienti finali” rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 23.05.2000 n. 164 così come modificato dal D.Lgs. 93/2011.

14 DOCUMENTAZIONE ECONOMICA (B)

La busta “B – Offerta economica” contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara completando tutti gli elementi ivi previsti, per ciascuna tipologia di fornitura. Il documento è reso in formato elettronico.

Si precisa quanto segue.

Il prezzo della materia prima gas sarà calcolato con **formula binomia** sommando il termine relativo alla materia prima gas e il termine fisso.

Il prezzo a copertura della materia prima (€/Smc), presentato per tutte le tipologie di fornitura (e quindi per tutte le società) **dovrà essere, a pena di esclusione, uguale, fisso e invariato per tutta la durata del contratto**. Il vincitore dell'asta elettronica riceverà un apposito file dove riportare il prezzo materia prima Gas e il prezzo

relativo al termine fisso mensile. Il termine fisso mensile dovrà essere riportato per ogni PDR posto in gara. Per ogni PDR verrà fornito sia il codice REMI che la capacità giornaliera dichiarata.

Il termine fisso mensile si intende a copertura della tariffa di trasporto del gas su rete nazionale valida per l'anno 2018 e soggetta alle variazioni previste dall'ARERA.

Nel caso l'autorità per l'anno 2019 vari il prezzo della componente trasposto sia in aumento che in riduzione **il fornitore dovrà inviare una tabella aggiornata con i nuovi prezzi della componente fissa.** Il nuovo prezzo dovrà essere pari al valore offerto per l'anno 2018 a cui sarà sommata la differenza fra il valore di autorità 2019 e quello per il 2018.

Elementi inclusi/esclusi nel prezzo:

Si intendono inclusi nel prezzo dell'offerta:

- materia prima, modulazione, oneri di bilanciamento, costi di trasporto (inclusa componente CVfg + phi) e prenotazione della capacità, oneri di commercializzazione

Si intendono esclusi i seguenti elementi:

- oneri di distribuzione se previsti;
- accise secondo dichiarazione del cliente;
- imposte erariali ed addizionali enti locali gravanti sui consumi di gas naturale, nonché l'IVA, salvo esclusioni di legge;
- tutte le componenti "passanti", relative al mercato libero, poste espressamente a carico del cliente da parte dell'Autorità (a titolo di esempio: CRVi, CRVbl, CRVos, CRVst, GST, RET, UG3t).
- il contributo sociale, qualora dovuto.

Nel prezzo offerto non devono trovare applicazione le tipiche componenti di tutela (CMEM, CCR, QTì, QVD, GRAD, CPR) di norma incluse nel prezzo in offerte di tipo industriale.

Le offerte per il contratto di somministrazione di gas naturale dovranno riferirsi all'intera fornitura da effettuarsi a ciascun punto di prelievo presso le unità produttive delle società.

Sono inammissibili offerte economiche che superino l'importo a base d'asta e offerte parziali.

I corrispettivi unitari delle condizioni economiche ottenuti come prodotto di elementi e parametri devono essere arrotondati con criterio commerciale alla quarta cifra decimale, se espressi in centesimi di euro, o alla sesta cifra decimale, se espressi in euro.

Il prezzo offerto deve intendersi comprensivo dei costi della sicurezza da rischio specifico.

Non sono previste penali per il superamento della capacità giornaliera Cg, come in precedenza fissata, per prelievi giornalieri minimi o variazioni interstagionali dei consumi o sul volume.

Le quotazioni della fornitura oggetto del presente capitolato che, verranno offerte dai concorrenti mediante scheda allegato C, saranno al netto degli oneri passanti.

Qualora il prelievo annuale a consuntivo “Va” espresso in Smc a 38,1 MJ/Smc risulti diverso dal volume annuo di riferimento “Va”, o anche qualora il peso a consuntivo dei volumi invernali risulti differente da quanto comunicato in fase di trattativa il Fornitore non accrediterà/addebiterà alla Stazione Appaltante nessun importo a titolo di conguaglio e/o penale.

Non saranno ammesse condizioni di take or pay o limiti sulle variazioni dei consumi contrattuali.

L’offerente dovrà compilare la scheda d’offerta (*Allegato C - Schema di presentazione offerta WA L+P*) in cui dovrà riportare l’importo totale offerto espresso in cifre e in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo unitario in cifre e prezzo unitario in lettere, si riterrà valido quello indicato in lettere. Pertanto, in caso di discordanza, la stazione appaltante provvederà a correggere d’ufficio i prodotti conseguenti e le somme totali.

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento; in caso di raggruppamenti già costituiti, l’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dal concorrente individuato quale mandatario.

Le offerte economiche presentate si intendono irrevocabili e immediatamente vincolanti per gli concorrenti.

In caso di una sola offerta ammissibile e valida, non si procederà alla successiva fase dell’asta elettronica; pertanto – sulla base di tale offerta – si procederà alla proposta di aggiudicazione.

15 Asta elettronica

La stazione appaltante potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere o non effettuare l’esperimento di gara, senza che ciò possa dar luogo a qualsivoglia pretesa da parte degli operatori economici concorrenti.

Il Seggio di Gara, individuato a norma del “Regolamento contratti pubblici per lavori, servizi e forniture nei settori speciali”, coadiuvato dal R.U.P., procederà a dar corso alle operazioni di rito riguardanti la verifica e l’esame della documentazione di gara nonché alla ammissione dei concorrenti alla successiva fase di apertura delle offerte economiche.

A seguito di quanto sopra, i concorrenti ammessi, verranno formalmente e contemporaneamente invitati tramite p.e.c. a presentare, in via elettronica, la propria offerta, entro i termini stabiliti nella comunicazione, da esprimersi attraverso prezzi in diminuzione sugli importi fissati a base di gara (“rilancio”). Detti importi saranno indicati dalla stazione appaltante nell’Area “Negoziazioni” della Piattaforma PAIPO di BuyPro entro il giorno di svolgimento della procedura “di rilancio” e sulla base delle procedure indicate nel “Regolamento di

accesso al sito www.buypro.it” - pubblicato su: www.buypro.it nonché sul sito della Stazione Appaltante, nella sezione dedicata alla presente procedura negoziata.

16 Modalità di svolgimento della procedura di gara

La prima seduta sarà riservata.

Il *seggio di gara istituito ad hoc* sarà composto da due membri nominati dalla Stazione Appaltante tra i dipendenti che aderiscono al contratto di rete con comprovate capacità professionali in materia di appalti pubblici, procederà, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il *seggio di gara* procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Le *Offerte Economiche*, resteranno chiuse e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al Seggio di gara, né alla Stazione Appaltante né dagli altri concorrenti, né da terzi.

Il Seggio di gara nominato ad hoc, a seguito dello spirare dei termini di presentazione delle offerte/domande di partecipazione, per la valutazione delle offerte/domande di partecipazione pervenute.

Nel caso in cui il concorrente non produca quanto richiesto nel termine assegnato si procederà all'esclusione del concorrente alle successive fasi di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

16.1 Apertura della busta – valutazione delle offerte economiche

Nella medesima seduta, o in una seduta **riservata** successiva, il Seggio di gara procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica di entrambi i lotti e quindi alla relativa valutazione.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle economiche, La Stazione Appaltante provvede a comunicare che procederà sempre ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

16.2 Aggiudicazione dell'appalto e stipula del contratto

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta dopo l'asta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La stazione appaltante si riserva la facoltà:

- a) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- b) di sospendere, annullare, revocare, reindire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- c) di non stipulare, motivatamente, il Contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione;
- d) La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, **aggiudica l'appalto**.

A decorrere dall'aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui sopra.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante

procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

Ciascun contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (**stand still**) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato "in modalità elettronica mediante scrittura privata".

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore, secondo il seguente metodo.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

17 Termine di svincolo dell'offerta

L'offerta è valida e vincolante per il concorrente per 180 giorni; pertanto, l'offerente potrà svincolarsi dalla propria offerta decorsi centottanta giorni dalla data della sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

18 Documentazione e verifiche per la stipula del Contratto

18.1 Stipula del Contratto

L'aggiudicatario di ogni lotto stipulerà singoli contratti autonomi con le Società facenti parte la Water Alliance Acque del Piemonte e Water Alliance Acque di Lombardia che hanno conferito apposita delega.

Con l'aggiudicatario sarà stipulato, nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg e comunque entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, un contratto conforme a quanto espresso nella documentazione di gara e all'offerta tecnica ed economica del fornitore aggiudicatario.

L'aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

Ciascuna impresa della "Water Alliance" provvederà a stipulare autonomo contratto di appalto.

19 Garanzie

19.1 cauzione definitiva

Ai fini della stipula del Contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare garanzia fideiussoria nei termini e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 con ciascuna società facente parte della "Water Alliance"

La predetta garanzia potrà essere prestata mediante cauzione o fideiussione secondo le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016.

La fideiussione originale in formato elettronico (documento informatico) dovrà possedere i seguenti elementi essenziali, pena l'annullamento e/o revoca dell'aggiudicazione:

- a) essere prestata in favore delle società della Water Alliance che, pertanto, dovranno espressamente risultare quali beneficiari della stessa;
- b) essere sottoscritta con firma digitale da parte di un soggetto in possesso dei necessari poteri per impegnare il garante. La fideiussione, pertanto, dovrà essere presentata unitamente a, in via alternativa:
 - copia (scannerizzata) del documento (procura, ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore del garante; -

autentica notarile, ovvero firmata digitalmente dal notaio, attestante, inoltre, l'avvenuta sottoscrizione in sua presenza nonché le generalità ed i poteri del sottoscrittore;

- c) essere incondizionata e irrevocabile;
- d) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- e) prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- f) prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta di Water Alliance Acque di Lombardia e/o degli Enti contraenti;
- g) prevedere espressamente la copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del Contratto;

Anche qualora l'Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite.

L'importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto nei casi ove previsti:

- a) del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000;
- b) del 50% (cinquanta per cento), non cumulabile con quella del periodo a), anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro imprese, piccole e medie imprese;
- c) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a), per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;
- d) del 20%, anche cumulabile con la riduzione di cui al periodo a) e b), per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e dei servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
- e) del 15% , anche cumulabile con la riduzione di cui alle lettere a) b) c) e d) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva dev'essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

- f) del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, ai sensi del comma 7 dell'art. 93 del D. Lgs 50/2016, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della

attestazione di modello organizzativo ai sensi del D.lgs 231/2001 o di certificazione social accountability 8000 o di sistema di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori o di certificazione OHSAS 18001 o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o di UNI CEI 11352 riguardante la certificazione dell'operatività di qualità di ESC per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

Per fruire di tali benefici, il concorrente dovrà produrre le certificazioni di qualità conforme alle suddette norme in originale formato elettronico ovvero in copia (scannerizzata) corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 DPR n. 445/2000 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà essere attestato con idonea dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione.

Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l'aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste.

La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Codice.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel Contratto.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia impossibilitato a fornire la cauzione definitiva, di cui al presente paragrafo, in formato elettronico, lo stesso potrà presentare cauzione originale in formato cartaceo. In tale caso la cauzione definitiva dovrà comunque contenere tutte le prescrizioni e le clausole sopra descritte. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste, devono essere conformi agli Schemi tipo approvati dal MISE con decreto di concerto con il MIT e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

20 Modalità di finanziamento e pagamento

Il finanziamento degli interventi di che trattasi è garantito con fondi propri di bilancio di ciascuna delle società aderenti alle rispettive Water Alliance. Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato in coerenza a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Tutte le fatture dovranno riportare, obbligatoriamente, oltre ai dati identificativi del contratto, anche il numero di C.I.G. assegnato.

21 Spese contrattuali, imposte e tasse

Divenuta efficace l'aggiudicazione, all'esito positivo dei controlli previsti dalla normativa vigente, si procederà alla stipula del contratto con l'aggiudicatario, dandone comunicazione ai concorrenti. Si precisa che, in conformità al disposto dell'articolo 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. La Stazione appaltante, pertanto, provvederà a richiedere dette spese tramite apposita comunicazione.

Sono altresì a carico dell'aggiudicatario ogni altro onere istruttorio e imposte di bollo derivanti dall'esecuzione del contratto come definiti nel Capitolato Speciale d'appalto.

22 Foro competente

Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, applicazione, esecuzione del presente contratto, nonché responsabilità per inadempimento e/o garanzia ad esso conseguenti, sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Milano.

23 Trattamento dei dati e accesso agli atti

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti nell'ambito della presente procedura sono raccolti e trattati da Water Alliance Lombardia per lo svolgimento della procedura medesima, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti, ed in particolare ai fini della:

- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura stessa, nonché per l'aggiudicazione della medesima;
- stipula, limitatamente al concorrente aggiudicatario;
- conduzione di analisi e studi statistici (in forma anonima).

Nel rispetto delle disposizione previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003, il trattamento dei dati personali acquisiti sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti ivi previsti. Tale trattamento avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e/o dalla normativa interna.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a Water Alliance Acque di Lombardia potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione.

In riferimento alle predette finalità, si precisa che potranno essere acquisiti e trattati anche dati di natura “giudiziaria”, come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 196/2003. Il trattamento di tali dati è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previste dalla legislazione vigente.

All’interessato al trattamento dei dati personali sono garantiti i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. del 30 Giugno 2003, n.196, che per completezza vengono nel seguito riportati:

1. L’interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell’origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità di trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha il diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

I dati personali potranno essere comunicati a Enti terzi che collaborano con Water Alliance Acque di Lombardia per la gestione/cura del procedimento di gara; tali organismi saranno nominati Responsabili e successivamente procederanno alla nomina/incarico dei soggetti che effettueranno il trattamento dei dati.

In particolare, si tratta di:

- consulenti esterni, collaboratori autonomi di Water Alliance Acque di Lombardia o di altre società e/o Amministrazioni e/o Enti, per attività connesse alla definizione del procedimento di gara o per studi di

settore o fini statistici. In particolare, i consulenti esterni, collaboratori autonomi di Water Alliance Acque di Lombardia o di altre società, oltre ad essere autorizzati al trattamento dei dati personali, sono obbligati contrattualmente al vincolo di riservatezza;

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di gara e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- Autorità e Istituzioni cui i dati potranno essere comunicati in base alla normativa vigente, nonché altri Enti ed Amministrazioni cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.

Inoltre, con riferimento al concorrente aggiudicatario, alcuni dati potranno essere pubblicati sui siti internet.
<http://www.wateralliance.it/>.

I dati potranno essere comunicati agli Enti beneficiari delle prestazioni contrattuali.

24 Ulteriori informazioni

- I termini di presentazione delle offerte possono essere ridotti a seguito della pubblicazione sulla G.U.U.E. dell'avviso di preinformazione G.U.U.E. 2018/S - N. 20 - 043067 - 30.01.2018.
- Le disposizioni del presente disciplinare risultano prevalenti rispetto ad eventuali differenze riscontrabili negli altri documenti di gara.
- In conformità a quanto previsto dal combinato disposto del comma 9 dell'art. 93 e dell'art. 76 del d. lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata verrà automaticamente svincolata, senza obbligo di restituzione da parte del garantito, contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva dell'appalto.
- Allo scopo di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete, che potrebbero determinare l'esclusione del concorrente dalla procedura di gara, si invitano i concorrenti ad utilizzare i modelli predisposti dalla stazione appaltante. Nel caso in cui il concorrente non intenda far uso di detti modelli, le dichiarazioni dovranno comunque contenere tutti i dati ivi previsti.
- In caso di una sola offerta valida, la stazione appaltante si riserva, sin d'ora, di procedere ad aggiudicazione, sempre che l'offerta sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- È facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto (art. 95, comma 12, d. lgs. n. 50/2016).

- Il soggetto aggiudicatario, così come ogni altro soggetto giuridico a qualsiasi titolo interessato ai contratti di cui alla presente procedura di gara, sono impegnati ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 136/2010. A tale proposito, tutte le movimentazioni finanziarie di cui ai contratti in argomento dovranno avvenire – fatte salve le deroghe previste dalla normativa in argomento, tramite bonifico bancario e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) attribuito a questa procedura di gara.
- L'efficacia dell'aggiudicazione e la successiva stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- Water Alliance Acque di Lombardia, prima di ogni pagamento di importo superiore a € 5.000,00, procederà alla verifica di cui all'art. 48.bis, c. 1, del D.P.R. n. 603/1972, in coerenza a quanto stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto n. 40/2008.
- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

**Il Responsabile del Settore
Legale Appalti e Contratti**

Laura Carpineti

**Il Responsabile Unico del
Procedimento**

Ing. Marco Andrea Muzzatti

05/07/2018